



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (GIA' PROVINCIA REGIONALE)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE del 12/03/2025 su proposta di determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna n. 499/2026

Verbale n. 3 Data 12.03.2026	OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ANNUALITA' 2026 – APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO RELATIVO ALL'E.F. 2025 (ART. 187, COMMA 3 E ART. 175, COMMA 5 BIS DEL D.LGS N. 267/2000)
---	---

Il giorno 12 del mese marzo dell'anno 2026, a seguito di convocazione da parte del Presidente del Collegio, si riunisce in modalità call conference, l'Organo di Revisione Economico Finanziario composto da:

Dott.ssa Enza Marchica- Presidente

Dott. Giuseppe Trunfio - Componente

Dott. Leoluca Scalisi – Componente

Per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere su quanto inerente all'oggetto.

Vista

la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di determinazione del Presidente del Libero Consorzio comunale di Enna n. 499/2026 avente ad oggetto l'applicazione dell'avanzo d' amministrazione presunto, ricevuta in data 12/03/2025 prot. 4926, unitamente alla documentazione allegata;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 186 e 187;
- il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Premesso

che l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede che "Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.";

Richiamato l'art. 187 del Tuel ed in particolare:

- comma 3, il quale prevede che "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies";
- 3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato."
- 3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di

spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta."

- "3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate."

Richiamato l'art. 175, comma 5 bis del D.lgs n. 267/2000, il quale prevede che: "L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva.....omissis..... le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

Rilevato

che l'ente si trova in esercizio provvisorio, essendo stato prorogato, con il D.M. 26.02.2026, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 al 31.03.2026

Considerato

che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione che applica avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 118/2011;

Visto

il principio contabile A/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal DM del 1 agosto 2019 che ai punti 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3 ha previsto i seguenti allegati:

- 1) Allegato a/1 – Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto;
- 2) Allegato a/ 2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto;
- 3) Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto;

Dato atto

- **che** con deliberazione del Consiglio del LCC di Enna n.07 del 30.07.2025, è stato approvato il rendiconto 2024 con le seguenti risultanze:

Avanzo accantonato euro 11.734.235,89

Avanzo vincolato euro 20.924.472,61

Avanzo destinato euro 3.051.954,92

Avanzo libero euro 5.937.798,39

- **Che** la quota dell'avanzo accantonato 2024 comprende la somma di euro 430.780,86 per adeguamento contrattuale;

Visti

- i dati risultanti dal preconsuntivo, di tutte le entrate e spese, attualmente parziali in attesa del riscontro sul riaccertamento dei residui da parte dei Dirigenti dell'Ente;
- il prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione presunto 2025, elaborato sulla base dei dati di preconsuntivo esistenti alla data della presente proposta, approvato con Determinazione del Presidente n. 16 del 26.02.2026, nel quale sono indicati i valori delle varie quote di composizioni dell'avanzo come di seguito indicati:

Avanzo accantonato euro 11.428.349,50

Avanzo vincolato euro 20.400.592,07

Avanzo destinato euro 3.051.954,92

Avanzo libero euro 6.900.025,71

Considerato

- che la quota dell'avanzo accantonato presunto 2025 comprende la somma di euro 552.780,86 per adeguamento contratto - di cui euro 430.780,86 derivante all'ultimo rendiconto approvato - che viene applicato al bilancio provvisorio 2026 per euro 329.292,00.
- Che il termine del 31 gennaio non è un limite perentorio per la delibera di Giunta se l'ente è in esercizio provvisorio e la quota accantonata proviene dal rendiconto 2024.

Vista la relazione del Dirigente del Settore 2° "Finanze e Patrimonio Mobiliare", prot. n. 4809 del 10/03/2026, redatta ai sensi dell'articolo 187, comma 3, del TUEL, attestante che l'utilizzo della quota accantonata del risultato presunto di amministrazione 2025, nella misura di € 329.232,00, è necessario esclusivamente per garantire la prosecuzione dell'attività dell'Ente ed assicurare il pagamento degli arretrati al personale dipendente, al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente, derivanti da possibili contenziosi che potrebbero emergere tra il personale dipendente e l'Ente i cui costi e oneri indirebbero in misura certamente pari se non superiori all'importo dovuto

Considerato che le spese da finanziare con la presente variazione, sono presenti nel prospetto di determinazione dell'Avanzo d'Amministrazione presunto al 31/12/2025, approvato con la Determinazione Presidenziale n. 16 del 26/02/2026, di approvazione del risultato di amministrazione presunto;

L'organo di revisione esaminato:

- a) il prospetto allegato che quantifica il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025;
 - b) gli allegati contabili di variazione, in entrata utilizzo avanzo d'amministrazione per €. 329.232,00 e in uscita Missione 1 Programma 10 Risorse Umane Titolo 1 spese correnti per €. 329.232,00
 - c) il prospetto degli equilibri di bilancio
 - d) l'attestazione di regolarità tecnica e contabile rilasciata ai sensi dell'art. 49 e 153 del TUEL.
- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del TUEL, e nel rispetto del Principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 punto 8.11.

ESPRIME

parere favorevole all'adozione della proposta di determinazione del Presidente del Libero Consorzio comunale n. 483/2025 ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ANNUALITA' 2026 – APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO RELATIVO ALL'E.F. 2025 (ART. 187, COMMA 3 E ART. 175, COMMA 5 BIS DEL D.LGS N. 267/2000)

Il presente verbale chiuso alle ore 20,00 viene redatto in due copie di cui una trasmessa per PEC all'Ente.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

Dott.ssa Enza Marchica - Presidente

Dott. Giuseppe Trunfio - Componente

Dott. Leoluca Scalisi – Componente